

FAQ – SUBAPPALTO CATEGORIE NON PREVALENTI

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto ai sensi dell'art. 44, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione edificio di interesse strategico sede c.o.m., sito in piazza attilio schettini castrovillari – cup e55b17006170005 e l'affidamento dei soli lavori relativi al potenziamento del centro per l'impiego di castrovillari – cup e58e22000360002

In merito alla subappaltabilità delle categorie non prevalenti, sentito in merito il responsabile del progetto del Comune di Castrovillari, si chiarisce e specifica quanto segue

Sia l'art. 119 del codice dei contratti sia il paragrafo 12. SUBAPPALTO del disciplinare di gara non contengono alcuna limitazione in ordine alla misura del subappalto per le categorie non prevalenti.

Quanto contenuto in una delle colonne della tabella del paragrafo 10.2.1 -REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE – LAVORI del disciplinare di gara nella quale viene indicata la percentuale di subappalto delle categorie non prevalenti nella misura del 50% è in contrasto con il dato normativo e lo spirito del citato art. 119 del codice e , per conseguenza, deve essere considerato un mero refuso/errore.

Per quanto sopra esposto le categorie non prevalenti sono subappaltabili al 100% e non si deve tenere conto della indicazione contenuta nella tabella del paragrafo 10.2.1 -REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE – LAVORI del disciplinare di gara.

Resta inteso che, come previsto dalla legge, gli operatori economici devono essere in possesso di una classifica delle categorie non oggetto di subappalto integrale che copra l'intero importo posta a base di gara.

Il responsabile della procedura di affidamento

Avv. Antonio Calli